LINEA DI PRODOTTO PREVIDENZA

AMC - VP

OGGETTO: nuove misure governative su lavoro e previdenza – DL 18/2020

Come è noto, il 16 marzo scorso, il Governo ha varato il decreto legge "Cura Italia" per contrastare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria nazionale del Covid-19, intervenendo su diversi ambiti, da quello sanitario a quello economico.

Il DL n 18 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Riportiamo, in sintesi, i contenuti riguardanti il lavoro, gli ammortizzatori sociali per compensare la perdita o la riduzione dell'attività lavorativa, le misure di sostegno alla famiglia e le proroghe e sospensioni di termini in ambito previdenziale e assistenziale.

LAVORO

Lavoro agile (art. 39)

Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (artt,i da 18 a 23 della L. 81/17), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Indennita' una tantum (artt. 27,28,29,30,38)

Per il mese di marzo 2020, è prevista l'erogazione di una indennità di 600 euro, per:

- liberi professionisti titolari di Partita Iva alla data del 23 febbraio 2020
- titolari di rapporti di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (non pensionati e non iscritti contestualmente ad altra gestione previdenziale)
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata

- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 18 marzo 2020, che hanno cessato involontariamente l rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo 2020
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 18 marzo 2020, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 nello stesso Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro

Tale indennità – che non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscalmente – deve essere richiesta con apposita domanda all'INPS (è presumibile che l'Istituto stia approntando una specifica procedura telematica).

Per questa prestazione sono state stanziate apposite risorse e, quindi, l'INPS dovrà monitorare e comunicare i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio si rilevino scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa fissato, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Equiparazione del periodo di quarantena alla malattia (Art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui al D.L. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per tali periodi di quarantena, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

I certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore di questa disposizione sono considerati validi anche in assenza del certificato da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante con le consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Inoltre, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

Cassa integrazione (artt. 19,20,21,22)

La cassa integrazione in deroga viene estesa, a tutte le aziende per le quali attualmente non sono previste tutele nei casi di sospensione o riduzione dell'attività, con esclusione del lavoro domestico.

Un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinaria vien previsto in sostituzione di precedenti ammortizzatori sociali in favore di aziende che, alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria o un assegno di solidarietà.

In aggiunta, è previsto l'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Congedo parentale straordinario lavoratori dipendenti settore privato – Figli di età tra 0 e 12 anni (art. 23)

Per l'anno in corso, in particolare a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire di uno specifico periodo di congedo, per <u>un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni,</u> per accudire i figli di età non superiore ai 12 anni ("congedo parentale straordinario").

Durante tale periodo di congedo, ai lavoratori è riconosciuta <u>una indennità pari al 50% della retribuzione</u> ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Viene, inoltre, previsto che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 (vale a dire, i periodi di congedo parentale "ordinario" e i periodi di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili in situazione di gravità), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle

attività scolastiche e dei servizi all'infanzia, sono <u>convertiti</u> nel "*congedo parentale straordinario*" ora previsto, con diritto alla relativa indennità maggiorata del 50%, e <u>non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale "ordinario" o "prolungato per figli disabili".</u>

E' molto importante precisare che la fruizione del "congedo parentale straordinario" è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, occorre precisare che il limite di età dei 12 anni, previsto per la generalità dei figli, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Congedo parentale straordinario lavoratori iscritti in Gestione separata e lavoratori autonomi

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire durante questo periodo di sospensione delle attività scolastiche, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno "specifico congedo straordinario", per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Congedo parentale straordinario lavoratori dipendenti settore privato – Figli di età tra 12 e 16 anni

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tutte le disposizioni sopra indicate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Bonus baby-sitting

In alternativa al c.d. "congedo parentale straordinario", i lavoratori (dipendenti, autonomi e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata) hanno la possibilità di beneficiare della corresponsione di <u>un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting</u> nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche (a decorrere dal 5 marzo 2020). Il bonus viene <u>erogato mediante il libretto famiglia</u> di cui all'articolo 54-bis, L. n. 50/2017.

Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per accedere ai congedi sopra indicati ovvero al bonus babysitting sono stabilite dall'INPS.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto (complessivamente 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020), l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Congedo parentale straordinario lavoratori dipendenti settore pubblico – Figli di età tra 0 e 12 anni (Art. 25)

Sempre a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico "congedo parentale straordinario" e della relativa indennità previsti dall'articolo 23 per i lavoratori del settore privato.

Il congedo e l'indennità prevista non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato in alternativa al congedo parentale straordinario, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro. Tale previsione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per accedere al bonus baby-sitting, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative che verranno stabilite dall'Inps stesso indicando, al momento della domanda, la prestazione di cui intende usufruire, indicando altresì il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

I benefici previsti per i lavoratori del settore pubblico sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020

Permessi retribuiti ex art. 33 L.104/92 (art. 24)

Viene incrementato il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, di **ulteriori complessive dodici giornate** usufruibili nei mesi di **marzo e aprile 2020**. Tali ulteriori giorni di permesso, quindi, si aggiungono ai 3 giorni di permesso mensile già previsti ordinariamente dalla legge n. 104 per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile in situazione di gravità e possono essere utilizzate tra marzo e aprile di quest'anno.

Riteniamo, ad esempio, che possano essere così utilizzati:

<u>1° Esempio</u>: 6 giorni di permesso a marzo + 3 giorni di permesso ordinario 6 giorni di permesso ad aprile + 3 giorni di permesso ordinario;

2° Esempio: 8 giorni di permesso a marzo + 3 giorni di permesso ordinario 4 giorni di permesso ad aprile + 3 giorni di permesso ordinario;

3° Esempio: 5 giorni di permesso a marzo + 3 giorni di permesso ordinario; 7 giorni di permesso ad aprile + 3 giorni di permesso ordinario.

Il testo del DL fa riferimento al solo comma 3 dell'art 33, quindi, esclusivamente ai soggetti che assistono un familiare disabile. Sarebbero, di conseguenza esclusi dalla misura in esame i lavoratori disabili titolari per se stessi dei permessi mensili dal lavoro. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una risposta a quesito includerebbe, invece, anche questi ultimi soggetti. Per avere certezza della fondatezza di questa risposta, riteniamo opportuno attendere le precisazioni Inps.

Per quanto riguarda il **personale sanitario**, tuttavia, l'aumento del numero dei giorni di permesso mensile è riconosciuto <u>compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza <u>COVID-19 e del comparto sanità</u>.</u>

Disposizioni operative per la presentazione delle domande dei nuovi benefici

Per quanto riguarda i riflessi delle novità introdotte con il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 relativamente ai permessi mensili per assistere un familiare disabile in situazione di gravità, nonché al congedo parentale, sulla presentazione delle relative domande, precisiamo che il decreto ha soltanto esteso il periodo e/o i giorni di congedo e permesso fruibili e non ha introdotto delle nuove modalità di presentazione delle istanze (ferme restando le particolarità della nuova disciplina sopra delineate).

Pertanto, in attesa dell'implementazione/aggiornamento delle procedure telematiche Inps relative alla presentazione delle domande di permessi mensili *ex* L. n. 104/1992 e di congedo parentale c.d. "prolungato", le modalità di richiesta di tali benefici rimane invariata.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di congedo parentale, resta ferma la necessaria comunicazione al datore di lavoro, nel rispetto del preavviso previsto, dei giorni di cui il lavoratore intende usufruire del congedo e la domanda telematica Inps, che, al momento e fino all'implementazione indicata, è quella ordinaria. Qualora ci sia la possibilità di indicare, in un campo note ad esempio, delle precisazioni, si può aggiungere, in questo periodo, che si richiede tale congedo ai sensi dell'articolo 23 del D.L. n. 18/2020. Si tenga, in ogni caso, presente che i giorni di congedo parentale "ordinario" o prolungato per figli disabili in situazioni di gravità fruiti dal 5 marzo in poi saranno convertiti in giorni di congedo parentale c.d. "prolungato".

Per le domande di permesso mensile per assistere un familiare disabile, invece, per i lavoratori già in precedenza autorizzati alla fruizione, è sufficiente comunicare i giorni in cui vengono utilizzati al datore di lavoro (ovviamente si tratterà di più giorni rispetto ai 3 ordinari).

Per i lavoratori che richiedono i permessi per la prima volta nei mesi di marzo ed aprile, la procedura è quella standard, tenendo presente la regola in base alla quale,

nel primo mese di assistenza, viene riconosciuto un giorno di permesso mensile per ogni 10 giorni di assistenza.

Per quanto riguarda la presentazione della richiesta di bonus baby-sitting, infine, la procedura è quella del libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della legge n. 50/2017.

PROROGA TERMINI

Domande di disoccupazione agricola (art. 32)

Solo per le domande di disoccupazione agricola relative all'anno 2019, non già presentate, il termine decadenziale, fissato come di consueto al 31 marzo p.v., viene prorogato al 1° giugno 2020.

Domande di NASPI e DIS COLL (art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione delle domande di Naspi e Dis coll, fissati ordinariamente entro 68 giorni dal licenziamento o dal termine del rapporto di collaborazione, vengono ampliati a 128.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario attualmente previsto dalla legge, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati anche i normali termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità (Naspi in forma anticipata, in un'unica soluzione), fissati ordinariamente entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Poiché sullo specifico punto rileviamo una incongruenza tra il testo del decreto legge e quello della relazione illustrativa (il primo: "Sono altresì ampliati di 60 giorni"; la seconda: "Ampliati altresì di 30 giorni"), in attesa di specifiche istruzioni da parte dell'Inps, riteniamo opportuno considerare valido il termine massimo di 60 giorni a decorrere dagli eventi sopra descritti per la richiesta della prestazione di disoccupazione in forma anticipata.

Sono ampliati di 60 giorni anche i termini previsti per l'assolvimento, da parte dei percettori di Naspi o Dis coll, degli obblighi di comunicazione all'Inps del reddito previsto, nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di svolgimento di un'attività autonoma, o di mantenimento di un rapporto di lavoro part time, in caso di titolarità di due rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui uno cessato involontariamente.

Decadenza e prescrizione (art. 34)

Il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione per le prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall'Inps, è sospeso nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.

SOSPENSIONE TERMINI

Lavoro domestico (art. 37)

Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I versamenti saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

I termini di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali (art, 3, c.9, L. 335/95) sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Misure di condizionalità Art. 40

Al fine di limitare, durante il periodo di emergenza sanitaria, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dal 18 marzo 2020:

- gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini previsti
- le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal dlgs 22/15 e per i beneficiari di integrazioni salariali previsti dal dlgs 148/15
- i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui al dlgs 150/15

Il Responsabile

Angela Maria Caracciolo